



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti



COMITATO REGIONALE SICILIA



Via Commendatore Orazio Siino snc
90010 FICARAZZI (PA)
Telefono diretto 0916808461
Fax 0916808462
Indirizzo Internet: www.Ind.it

**STAGIONE SPORTIVA 2016/2017
COMUNICATO UFFICIALE N° 227 CSAT 15
DEL 10 GENNAIO 2017**

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

APPELLI

La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Roberto Vilardo, dal Dott. Sergio La Commare e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, nella riunione del giorno 10 gennaio 2017 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n. 59/A

Appello personale del calciatore Sig. Natale Cicciari, avverso squalifica fino al 12/12/2021 con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. -
Campionato Calcio a 5 Serie C2 Gara Futsal Villafranca/Real Meri del 12/12/2016 - C.U. n. 199 del 13/12/2016.

Con rituale e tempestivo gravame il sig. Natale Cicciari, personalmente, impugna la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale sostenendo, qui in sintesi, che la sanzione così come inflitta è ingiusta in relazione a quanto effettivamente accaduto, non risultando assolutamente veritiere le dichiarazioni rese dal direttore di gara in sede di refertazione ed a tale fine produce foto delle proprie mani e chiede che vengano assunti quali testi tutti i calciatori partecipanti alla gara affinché possano confermare la propria versione dei fatti.

All'udienza odierna il difensore del ricorrente, quest'ultimo pure presente, ha insistito, illustrandoli, nelle richieste istruttorie formulate e nei motivi di gravame.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente deve dichiarare inammissibile la richiesta di prova testimoniale così come dedotta, in quanto il presente giudizio si basa solo sugli atti ufficiali di gara e le parti possono solo produrre documenti ai sensi dell'art. 23 comma 7 del C.G.S. CONI (cfr. C.S.A. Nazionale C.U. n. 40/2016).

Nel merito, letto il referto di gara che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 17' del 2° tempo il sig. Natale Cicciari, n.10 del Real Meri con funzioni di capitano, veniva espulso per doppia ammonizione.

Una volta avuta notificata l'espulsione, il predetto calciatore si dirigeva di corsa verso il direttore di gara assumendo, nel contempo, un comportamento aggressivo ed oltraggioso. Una volta giunto in prossimità dell'arbitro lo afferrava con *"notevole"* forza per il colletto della divisa quasi a strapparla causandogli così delle escoriazioni al collo che cominciavano a sanguinare.

Proseguendo nella sua azione violenta in danno del direttore di gara il sig. Cicciari stringeva ancora di più il colletto della divisa del direttore di gara tanto da causargli un senso di soffocamento ed una volta bloccatolo lo colpiva con ripetuti pugni di cui alcuni lo colpivano alla testa ed alle tempie, tali da causare senso di nausea, capogiri e disorientamento.

L'arbitro veniva immediatamente soccorso dai calciatori della società Futsal Villafranca tra i quali alcuni lo sorreggevano mentre altri provvedevano ad allontanare il sig. Cicciari, il quale cercava di divincolarsi nel tentativo di reiterare l'aggressione.

Una volta allontanato il sig. Cicciari e ristabilitasi la calma, i dirigenti della Futsal Villafranca apprestavano le prime cure al direttore di gara.

Sospesa la gara l'arbitro, non essendo ancora nelle condizioni di potersi mettere alla guida per fare rientro nella propria sede, si faceva raggiungere da un parente che lo accompagnava al Policlinico di Messina per gli accertamenti del caso ad ora compatibile con l'evoluzione degli accadimenti, dal quale veniva dimesso con una prognosi di gg 10 s.c. *"a causa di un trauma cranico non commotivo, tumefazioni dei tessuti molli in sede parietale sx e lesione escoriata regione antero laterale dx"*.

Ciò posto, quanto sostenuto dal reclamante non trova alcun riscontro negli atti ufficiali di gara a nulla rilevando le foto prodotte da quest'ultimo, mentre le lesioni subite dal direttore di gara così come refertate dai medici del pronto soccorso sono compatibili con la descrizione dell'aggressione subita da quest'ultimo.

Per quanto riguarda la misura della sanzione così come inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale la stessa appare congrua a questa Corte relativamente alla durata della squalifica, anche tenuto conto delle lesioni cagionate e della qualifica di capitano (art. 73 comma 4 N.O.I.F.) nell'occasione rivestita dal sig. Cicciari. Si ritiene però di infliggere, in luogo della preclusione prevista dall'art. 19 comma 3 C.G.S. l'applicazione dell'ammenda (art. 19 comma 6 C.G.S.) per l'entità di € 250,00, avuto riguardo alla mancanza di precedenti di rilievo del suddetto calciatore.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto conferma la squalifica fino al 12/12/2021. Revoca la sanzione della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC ed applica al sig. Natale Cicciari, in aggiunta alla squalifica come sopra determinata, la sanzione dell'ammenda di € 250,00.

Per l'effetto dispone restituirsi la tassa reclamo versata (€ 65,00).

Procedimento 64/A

A.C.D. CITTA' DI CINISI (PA) - avverso squalifica per quattro gare calciatore sig. Fabio Di Pasquale - Campionato 1^ categoria Girone "A" Gara Fulgatore/Città di Cinisi del 11/12/2016 - C.U. n. 202 del 14/12/2016

Con rituale e tempestivo appello l'A.C.D. Città di Cinisi, in persona del Suo Presidente pro tempore, ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo Territoriale sopra indicata, chiedendo che la sanzione inflitta al sig. Fabio Di Pasquale venga annullata, ovvero in via subordinata ridotta, ritenendo il predetto estraneo ai fatti addebitatigli.

In particolare l'appellante sostiene di essere stata oltremodo penalizzata dalla direzione di gara e, nel caso che qui interessa, sostiene che il sig. Di Pasquale, pur ingiustamente ammonito per proteste e quindi espulso per sommatoria di ammonizioni, "abbandonava il campo senza proferire alcuna offesa al direttore di gara".

Quanto sopra è stato ribadito in udienza dal difensore di fiducia della società appellante, come da rituale richiesta.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento di gare, rileva che l'arbitro al 23° del secondo tempo ha espulso il sig. Fabio Di Pasquale per doppia ammonizione, avendo questi protestato in modo plateale. Sostiene ancora l'arbitro che il sig. Di Pasquale, una volta espulso, mentre usciva dal terreno di gioco inveiva, insultandolo.

In ragione di tutto quanto sopra, non può sostenersi, come fa la Società appellante, che il calciatore non abbia assunto, in aggiunta alla plateale protesta che gli è costata la seconda ammonizione e quindi l'espulsione, la condotta offensiva che gli è stata addebitata.

Tuttavia, per una più aderente corrispondenza tra i fatti, svoltisi in unico contesto ed esauritisi con l'esecuzione del provvedimento disciplinare, senza il manifestarsi di ulteriori conseguenze, la sanzione può essere rideterminata così come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in riforma dell'impugnato provvedimento, ridetermina in tre gare la squalifica a carico del sig. Fabio Di Pasquale.

Per l'effetto, senza addebito della tassa reclamo non versata.

Procedimento 66/A

IETTA ALESSANDRO (A.S.D. SANTA LUCIA - SR) - Appello personale avverso squalifica per sei gare - Campionato C5 C2 girone "D" Gara Santa Lucia/Città di Canicattini del 03/12/2016 - C.U. n. 191 LND del 07/12/2016

Il calciatore sig. Alessandro Ietta, con atto non sottoscritto, impugna la delibera del Giudice Sportivo Territoriale sopra indicata, chiedendo, qui in sintesi, che questa Corte si pronunci "in senso favorevole", adottando una sanzione "in termini meno persecutori di quanto effettivamente meritato".

All'udienza di trattazione il calciatore, sebbene ritualmente convocato, non è comparso, né ha fatto tempestivamente pervenire la dovuta tassa, come prescritto dall'art. 33 comma 8 C.G.S.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visto l'art. 33, commi 8 e 9 C.G.S., dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto.

Procedimento n.71/A

A.S.D. AC GERACI (PA) - avverso squalifica fino al 30/06/2020 del calciatore sig. Giuseppe Tarantino - Campionato Promozione Girone "B" Gara Geraci/CUS Palermo del 18/12/2016 - C.U. n. 210 del 21/12/2016

Con rituale e tempestivo gravame l'A.S.D. AC Geraci, in persona del suo legale rappresentante, impugna la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale sostenendo, qui in sintesi, che la sanzione così come inflitta al proprio calciatore è ingiusta in relazione a quanto effettivamente accaduto, per cui la stessa deve essere rideterminata in termini più equi.

Infatti, secondo l'assunto difensivo della società, il sig. Tarantino non aveva alcuna intenzione di aggredire l'assistente arbitrale ma gli si stava avvicinando solo per chiedere delucidazioni in relazione ad un provvedimento tecnico che l'assistente stesso aveva fatto assumere poco prima all'arbitro e che aveva determinato la sua espulsione. Solo fortuitamente il sig. Tarantino colpiva l'assistente, per fatto e colpa di qualche suo compagno che temendo che potesse compiere un gesto inconsulto tentava di trattenerlo e nel fare ciò gli faceva perdere l'equilibrio facendolo rovinare addosso all'assistente stesso. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, nel merito, letti i referti degli ufficiali di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituiscono piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 16' del 2° tempo il sig. Giuseppe Tarantino veniva espulso, su segnalazione di uno degli assistenti arbitrali, per avere fermato con una mano un tiro diretto in porta evitando così una chiara occasione da rete.

Una volta espulso il predetto calciatore aggrediva l'assistente arbitrale colpendolo con dei forti calci al braccio.

Ciò posto quanto sostenuto dalla reclamante non alcun trova riscontro negli atti ufficiali di gara e la sanzione così come inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale appare congrua e non suscettibile della benché minima riduzione in relazione alla gravità dell'aggressione posta in essere in danno dell'assistente arbitrale.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame.
Per l'effetto dispone incamerarsi la tassa reclamo versata (€ 130,00).

Procedimento n.72/A

A.S.D. ARMERINA (EN) - Avverso squalifica fino al 30/09/2017 dell'allenatore sig. Mirko Fausciana - Campionato 1^a Cat. Girone "X" Gara Armerina/Enna del 13/12/2016 - C.U. n.209 del 20/12/2016

Con rituale e tempestivo gravame l'A.S.D. Armerina impugna la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale sostenendo, qui in sintesi, che la sanzione inflitta risulta incongrua in relazione a quanto effettivamente posto in essere dal proprio tesserato. La Società appellante chiede una rideterminazione in termini più equi della sanzione rappresentando che il sig. Mirko Fausciana non ha colpito volontariamente un calciatore avversario, ma solo involontariamente, nel tentativo di allontanare da sé il predetto calciatore che lo aveva colpito con una gomitata al volto.

Quanto sopra risulterebbe provato dalla allegata certificazione medica rilasciata dal Pronto Soccorso di Gela, nel quale il Fausciana si sarebbe fatto repertare la lesione a sua volta subita.

Inoltre, prosegue la Società appellante, il calciatore dell'Enna, comunque, non avrebbe subito alcuna conseguenza, in quanto solo in tarda serata si sarebbe recato al Pronto Soccorso e già l'indomani dichiarava di stare bene, come risulterebbe dall'allegato postato di una pagina Facebook.

All'udienza di merito è presente il Presidente della Società appellante, che insiste nei motivi di appello.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al termine del 1° tempo l'arbitro ha espulso il sig. Mirko Fausciana, indicato con il n. 8 della distinta dell'A.S.D. Armerina, perché dava un forte pugno in faccia ad un avversario, causandogli forte dolore e stordimento, tant'è che lo stesso doveva essere trasportato all'ospedale. Lo stesso sig. Fausciana, inoltre, intimidiva gli altri calciatori avversari apostrofandoli con frasi dall'evidente tenore minaccioso ed oltraggioso.

In ragione di quanto sopra quanto rappresentato dalla reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara. Non di meno il gravame può trovare solo parziale accoglimento, dovendosi tenere conto che la condotta posta in essere dal sig. Fausciana va inquadrata quale condotta violenta in danno di avversario di particolare gravità, ai sensi dell'art. 19 comma 4 lett. c) del C.G.S., seguita da una condotta gravemente antisportiva in danno degli altri calciatori avversari, ai sensi della lett. a) del citato comma 4 dell'art. 19 C.G.S. La sanzione va quindi rideterminata in termini più congrui, tenendo conto che al sig. Fausciana, risultando essere anche l'allenatore dell'A.S.D. Armerina, viene richiesto un maggiore equilibrio proprio per la funzione che riveste.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina a tutto il 31/03/2017 la squalifica a carico del sig. Mirko Fausciana.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Procedimento n° 73/A

A.S.D. MADONIE (PA) - Avverso squalifica del calciatore sig. Giuseppe Muscarella sino al 30/09/2017; squalifica per 3 gare del calciatore sig. Alessandro Di Stefano e squalifica sino al 20/06/2018 del calciatore sig. Luca Troina - Gara 3^a categoria Madonie/Belsitana del 14/12/2016 – C.U. n° 37 D.P. di Palermo del 22/12/2016.

Decisione riservata.

Procedimento n. 74/A

A.S.D. FINCANTIERI CALCIO (PA) - Avverso: a) ammenda di € 400,00; b) obbligo di disputare quattro gare a porte chiuse; c) inibizione fino al 15/03/2017 dei dirigenti sig.ri Baldassare Follari e Francesco Piscitello; d) squalifica fino al 15/03/2017 dell'allenatore sig. Morgan Monforte; e) squalifica fino al 15/03/2017 dell'assistente arbitrale sig. Antonino Vento; f) squalifica per cinque gare a carico dei calciatori sig.ri Salvatore Alongi, Paolo Daniel Billitteri, Kevin Girgenti, Gabriele Mineo, Michele Piscitello e Toure Amara - Campionato Allievi Regionali Girone "01" Gara: Fincantieri/Città di Carini del 11/12/2016 - C.U. n.198/66 sgs del 13/12/2016

Con rituale e tempestivo gravame l'ASD Fincantieri Calcio impugna le decisioni assunte dal Giudice Sportivo Territoriale chiedendone l'annullamento o, in subordine, una riduzione sostenendo, qui in sintesi, che i propri dirigenti non hanno partecipato ad alcuna rissa e che, al contrario, si sono prodigati per evitare maggiori conseguenze in danni dei tesserati della consorella, a seguito degli spiacevoli fatti che hanno poi portato alla sospensione della gara.

Nessuno è comparso per la Società Fincantieri nonostante rituale convocazione per l'udienza di merito.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara che, ai sensi dell'art. 35 commi 1.1 e 2.1 del C.G.S., fa piena prova circa il comportamento di tesserati e dei sostenitori in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che lo stesso risulta chiaro e privo di contraddizioni in ordine agli accadimenti dei fatti.

Dalla sua lettura si rileva che al 20' del 1° tempo il direttore di gara ha ammonito il calciatore n. 2 del Città di Carini per un fallo commesso in danno di un avversario. E' a questo punto che il calciatore n. 9 della Soc. Fincantieri, sig. Michele Piscitello, che poco prima aveva subito il fallo del Lo Piccolo, reagiva nei confronti di quest'ultimo colpendolo con diversi calci alle gambe.

A seguito di quanto stava accadendo in campo il sig. Antonino Mancuso, dirigente accompagnatore della Soc. Città di Carini, entrava sul terreno di gioco nel tentativo di dividere i due calciatori e di sedare una rissa che si stava accendendo fra i calciatori in campo. Quasi contestualmente all'ingresso in campo del sig. Mancuso tutti i tesserati di entrambe le panchine facevano anch'essi ingresso sul terreno di gioco e cominciavano a scambiarsi reciprocamente calci e pugni e spintoni. Tra essi il direttore di gara, per quello che qui ci interessa, riconosceva i sig.ri Baldassare Follari, Francesco Piscitello e l'allenatore Morgan Monforte.

Nel contempo anche i calciatori di entrambe le società cominciavano un reciproco scambio di calci, pugni e spintoni ed in particolare venivano riconosciuti, tra quelli tesserati per la Società Fincantieri, i sig.ri Paolo Daniel Billitteri, Salvatore Alongi, Gabriele Mineo, Kevin Girgenti, Toure Amara e l'assistente arbitrale sig. Antonino Vento.

Mentre era in corso tale rissa il direttore di gara riferisce che dal cancello di accesso alla tribuna entravano circa una quindicina di persone, non identificate, e presumibilmente riferibili alla Soc. Fincantieri, che si scagliavano contro i tesserati del Città di Carini ed in particolare notava che le suddette persone colpivano con un forte e violento calcio al petto il capitano della Soc. Città di Carini. L'aggressione terminava dopo alcuni minuti in quanto al sopraggiungere delle Forze dell'ordine e a sirene spiegate le predette persone uscivano dal terreno di giuoco dileguandosi.

In relazione a quanto sopra questa Corte ritiene che il reclamo per quanto attiene le sanzioni a carico dei dirigenti e dell'allenatore non possa trovare accoglimento, risultando le stesse congrue e non suscettibili della benché minima diminuzione in quanto, come più volte ribadito da questa Corte, a) dai dirigenti e dagli allenatori operanti nel settore giovanile si richiede un maggiore comportamento corretto e leale stante il valore educativo

di dette categorie; b) secondo la giurisprudenza penalistica il reato di rissa si consuma nel momento in cui tre o più persone si colpiscono reciprocamente non importando se l'atto violento abbia scopo aggressivo o difensivo.

Il gravame, inoltre, non può trovare accoglimento per ciò che attiene la sanzione dell'ammenda la quale deve essere rideterminata in peius dovendosi tenere conto nella sua quantificazione che la Società risponde dei fatti violenti dei propri sostenitori ex art 14 C.G.S., norma questa che prevede una sanzione non inferiore ad € 500,00 la quale, in assenza di alcuna delle attenuanti di cui al comma 5 dell'art. 14 C.G.S., deve essere aumentata, come da dispositivo, per la responsabilità oggettiva che incombe sulla Società per quanto addebitato ai propri tesserati.

Parimenti va confermata la squalifica inflitta al calciatore sig. Michele Piscitello, atteso che la sua reazione non solo è risultata sproporzionata a quanto dallo stesso subito, ma tale suo comportamento ha anche innescato tutti i successivi incidenti.

Di contro il gravame può trovare parziale accoglimento per ciò che attiene le squalifiche a carico degli altri calciatori e dell'assistente arbitrale che altri non era se non il calciatore indicato in distinta con il n. 12, le cui sanzioni devono essere ridotte nei minimi edittali di cui all'art. 19 comma 4 lett. b) del C.G.S. trattandosi, quanto da loro posto in essere, di atti di violenza in danno di calciatori avversari, non risultando dagli atti ufficiali che gli stessi siano stati connotati da particolare gravità.

Parimenti può trovare parziale accoglimento la chiesta riduzione della sanzione della disputa delle gare a porte chiuse, che va ridotta così come da dispositivo, non risultando altri precedenti specifici a carico della società.

Infine, non si può fare a meno di rilevare che le considerazioni espresse dalla ricorrente circa le conseguenze che le sanzioni producono sulla classifica disciplina, per cui essa Società incorrerebbe in un'eventuale esclusione dalle competizioni regionali giovanili, con suo grave nocumento economico e con pregiudizio per la funzione sociale svolta, non possono essere oggetto di valutazione alcuna da parte di questa Corte in quanto l'addebito delle penalità sulla classifica disciplina sono implicite in tutti i provvedimenti adottati, così come ogni misura sanzionatoria assunta nei confronti di qualunque altro partecipante allo stesso campionato. Senza sottacere che esse non precludono, comunque, alla società appellante la prosecuzione dell'attività sportiva promozionale (cfr TNAS 21/07/2011).

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina in tre gare la squalifica a carico dei calciatori sigg. Salvatore Alongi, Paolo Daniel Billitteri, Kevin Girgenti, Gabriele Mineo, Toure Amara e Antonino Vento (assistente arbitrale); riduce a due le gare da disputarsi a porte chiusa; ridetermina in € 600,00 l'ammenda e conferma, nel resto, l'impugnato provvedimento.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Procedimento n. 76/A

U.S.D. POLLINA (PA) - avverso inibizione fino al 25/01/2017 del dirigente sig. Giovanni Di Noto; avverso squalifica fino al 10/01/2017 dell'A.A. sig. Giovanni Cangelosi e squalifica per quattro gare del calciatore sig. Antonino Badami - Campionato 2° Cat. Girone "B" Gara: Pollina/Sporting Cefalù del 04/12/2016 – C.U. n.191 del 07/12/2016

Con appello inviato a mezzo fax in data 13/12/2016 l'U.S.D. Pollina, in persona del suo Presidente pro tempore sig. Giovanni Di Noto, impugna le sanzioni indicate in epigrafe sostenendo in buona sintesi e per quello che qui ci riguarda che nessuno dei predetti ha

mai assunto un contegno minaccioso e/o deplorabile nei confronti dell'arbitro, essendosi trattato solo di normali proteste.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, preliminarmente rileva che il sig. Giovanni Di Noto non ha titolo a rappresentare la società essendo egli inibito, per cui l'appello deve ritenersi presentato a puro titolo personale, con la conseguenza che deve essere dichiarato inammissibile relativamente all'impugnazione delle posizioni dei sig.ri Giovanni Cangelosi e Antonino Badami.

Per ciò che attiene la posizione personale del sig. Giovanni Di Noto, letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, si rileva che al 46' del 2° tempo il sig. Giovanni Di Noto è stato allontanato per avere proferito, all'indirizzo dell'arbitro, delle frasi dall'evidente tenore oltraggioso e minaccioso.

Ciò posto quanto sostenuto dall'appellante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara. Pur tuttavia questa Corte, rilevato che il comportamento posto in essere dal sig. Di Noto è avvenuto in unico ed isolato contesto, ritiene che la sanzione così come inflitta debba essere rideterminata in termini più equi determinandola nel sofferto.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il gravame relativamente alle sanzioni inflitte nei confronti dei sig.ri Giovanni Cangelosi e Antonio Badami.

In parziale accoglimento del proposto gravame da parte del sig. Giovanni Di Noto ridetermina l'inibizione inflittagli al sofferto.

Dispone non addebitarsi la tassa reclamo.

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 10/01/2017

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Ing. Prof. Santino Lo Presti**